

COMMENTI & ANALISI

Ultimi paradisi dopo la Svizzera, ecco i Paesi dove i capitali sono ancora al sicuro

(Di Giuseppe Cafà a pag. 16)

Ecco quali sono i Paesi dove i capitali possono considerarsi ancora al sicuro

DI ANDREA DI GIUSEPPE CAFÀ*

Con il tramonto della prima versione della voluntary disclosure sul rientro dei capitali dall'estero, gli interessati restano in attesa di capire quale destino il legislatore riserverà loro, sulle modalità e, soprattutto, sulla convenienze economiche nell'effettuare questa operazione. Sui mercati finanziari e in particolare nel popolo dei risparmiatori italiani si stanno verificando le possibili opzioni alternative al rientro dei capitali, nel senso di valutare quali Paesi presentino un alto grado di appetibilità nella protezione dei capitali, fiscalmente irregolari, al fine di evitare la voluntary disclosure. Devi trattarsi, quindi, di un Paese straniero dove soprattutto non vi sia la possibilità da parte delle autorità fiscali nazionali di ottenere informazioni sugli effettivi titolari dei capitali non dichiarati, nei propri e rispettivi Paesi di residenza. Gli strumenti che permettono di ottenere queste preziose informazioni possono essere ottenute dalle autorità fiscali tramite l'utilizzo di accordi internazionali bilaterali o multilaterali, stipulati fra i diversi Stati, a livello internazionale.

Principalmente sono tre gli strumenti che le Amministrazioni fiscali impiegano per scambiarsi le informazioni fra di loro:

- 1) il meccanismo previsto dall'art. 26 delle Convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni;
- 2) l'applicazione di talune direttive comunitarie che hanno al proprio interno una disciplina sulla reciproca collaborazione fiscale fra gli Stati aderenti alla Ue;
- 3) le attività di intelligence fiscale, contenute negli accordi bilaterali fra Stati, come ad esempio gli accordi basati sul modello TIEAs oppure

basati sul modello Fatca.

Sia il primo meccanismo sia l'ultima attività di cui prima, concernono esclusivamente i cittadini e le autorità fiscali degli Stati contraenti mentre l'applicazione delle direttive comunitarie riguardano in generale tutti i Paesi membri dell'Unione europea. L'art. 26 delle Convenzioni bilaterali è quello strumento giuridico che permette di ottenere delle informazioni di natura fiscale ma a condizione che entrambi i Paesi contraenti possano reciprocamente scambiarsi le informazioni sulla base delle proprie legislazioni nazionali. Tuttavia proprio il rispetto della condizione di reciprocità e della normativa interna non permette agli Stati contraenti di usufruire appieno della disposizione. Infatti affinché vi sia reciprocità è necessario che la normativa interna al singolo Stato permetta lo scambio informativo, arrivando alla conclusione che gli Stati contraenti non saranno obbligati a fornire informazioni nel caso in cui la legislazione propria interna non preveda tale possibilità. Tuttavia le normative interne si stanno sempre più orientando all'abbattimento dei segreti di natura fiscale e più in particolare di quello bancario, dove la riservatezza del dato bancario non può essere opposto nel caso di una indagine di natura fiscale tributaria. Nel secondo caso qui rappresentato esistono alcune direttive comunitarie che sono state recepite anche dall'Italia e che permettono o permetteranno, solo in ambito comunitario, agli Stati membri di scambiarsi informazioni di natura fiscale. In particolare di grande rilevanza è la direttiva 2011/16 sulla cooperazione comunitaria a livello amministrativo fiscale che permette, a far data dal 1° gennaio 2013, lo scambio di informazioni sui redditi immobiliari e probabilmente, nel caso in cui venisse recepita una modifica alla direttiva, anche i saldi dei conti

correnti detenuti all'estero da soggetti non residenti.

Infine, forse l'arma più appropriata al momento a disposizione delle Amministrazioni finanziarie internazionali sono gli accordi bilaterali per lo scambio di informazioni solo di natura fiscale. Tuttavia l'Italia rispetto ai Paesi molto spesso considerati dei paradisi fiscali ha stipulato gli accordi TIEAs, senza tuttavia ratificarli ovvero renderli operativi.

Singapore, Hong Kong, San Marino, Principato di Monaco, Bermuda, Cayman, Cook Islands sono alcuni dei principali Paesi considerati fino a ieri dei paradisi fiscali ma che allo stato attuale della legislazione non lo sono o non lo saranno più. Tutte queste armi, tuttavia, devono essere ratificate dall'Italia e, pertanto, fino a quel momento non potranno essere applicate pienamente. Infine si ricorda che da alcuni anni la mancata protezione dei dati fiscali in alcuni paradisi fiscali non è più tale in quanto la normativa sul riciclaggio del denaro prevede che il beneficiario effettivo debba dichiarare che la somma depositata presso la banca estera sia stata inclusa nella propria dichiarazione dei redditi. Il quadro, quindi, è in continua evoluzione, e i veri e propri paradisi fiscali sono oramai pochissimi con la problematica che una volta che i capitali siano stati depositati agli sportelli bancari saranno ancora utilizzabili. (riproduzione riservata)

*Vicepresidente Cna Servizi

